

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E TRASPORTI

IL PRESIDENTE

17 DIC. 1976

*11200*

All'Ill.mo Sig. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
REGIONALE SEDE

Per l'ulteriore esame da parte del Consiglio Regionale, si trasmette il testo del disegno di legge "Norme per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica in attuazione del piano regionale per l'edilizia scolastica" approvato dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente del Consiglio con il voto favorevole di tutti i componenti la Commissione stessa ad eccezione dei rappresentanti il gruppo del P.C.I. consiglieri VENTURA, PRINCIGALLI e D'ANDREA.

Sull'argomento riferirà all'assemblea il Presidente avv. Ciuffreda Pasquale.

Distinti saluti

d'ordine del PRESIDENTE

*Benucci*

Disegno di legge

NORME PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA  
IN ATTUAZIONE DEL "PIANO REGIONALE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA"

Relatore: Presidente avv. Pasquale Ciuffreda

La legge regionale recante "Norme per l'esecuzione di opere di edilizia scolastica", cui la presente relazione si riferisce, è stata predisposta allo scopo di consentire la più rapida realizzazione del programma di opere di edilizia scolastica, finanziate dallo Stato con la legge 5/8/75 n.412.

In attuazione di tale legge, è stato infatti approvato dal Consiglio Regionale il "Piano di intervento per il sexennio 75/80 e per il triennio 75/77", piano che comprende per altro tutti i fabbisogni attuali di aule nell'intero territorio regionale.

In mancanza di una specifica normativa regionale a riguardo, la realizzazione di tali opere rimane legata alle procedure ed adempimenti previsti dalla preesistente normativa statale, sia di carattere generale che di natura specifica.

La presente legge estende, con alcune integrazioni, le norme della L.R. 23/6/76 n.16 anche alle opere di edilizia scolastica, comunque finanziate, in modo da unificare le modalità di esecuzione.

Inoltre che la legge dello Stato 5/8/75 n.412, prevede specificatamente l'adozione di apposita legge regionale sulla materia, sia perchè richiede che vengano definite norme surrogatorie regionali.

Si coglie l'occasione per proporre un nuovo originale meccanismo di finanziamento delle opere di edilizia scolastica; attraverso la utilizzazione delle risorse attualmente destinate dagli Enti obbligati all'affitto di locali per uso scolastico, operazione che è resa più agevole dall'esecuzione col sistema della concessione che la legge statale n.412 prevede esplicitamente quale\* uno dei sistemi di esecuzione che la normativa regionale deve disciplinare.

La legge si compone di n.8 articoli intitolati come segue:

- limiti di applicazione della legge
- modalità di esecuzione
- caratteristiche delle opere
- procedure
- norme surrogatorie
- affidamento in concessione
- interventi combinati
- delega

In dettaglio essi esprimono quanto segue:

ART. 1 - Limiti di applicazione della legge

Con questo articolo si stabilisce che le norme della legge si applicano a tutte le opere di edilizia scolastica che si realizzano nella Regione, comunque finanziate.

Come già accennato, esso coinvolge in particolare le opere di edilizia scolastica non finanziate dallo Stato, che per effetto della entrata in vigore della legge regionale n° 16 si trovavano prive di precise norme di riferimento per quanto attiene la progettazione ed acquisizione delle aree, nulla essendo stato detto in proposito, giusta quanto rilevato in precedenza, nella suddetta legge n° 16/76 ed in quella regionale di finanziamento 21.1.1974 n° 2.

Nel contempo questo articolo interessa le opere finanziate dallo Stato con la detta legge n° 412, svincolando la loro esecuzione dalle vigenti norme statali in materia.

ART. 2 - Modalità di esecuzione

Questo articolo stabilisce in via preliminare che alla esecuzione delle opere di edilizia scolastica provvede l'Ente obbligato; e ciò non tanto con riferimento alle opere da realizzare con i fondi dello Stato, di cui alla legge n° 412, essendo ciò già esplicitamente detto in quella legge, quanto per le opere finanziate dalla Regione, visto che questa delega non risulta richiamata in alcuna legge regionale.

Le norme della presente legge colmano questa lacuna.

L'articolo definisce quindi le modalità di esecuzione delle opere di edilizia scolastica, introducendo il sistema della concessione voluto dalla legge dello Stato n° 412 e che appare, al di là della suddetta richiesta, uno dei metodi più efficaci per realizzare presto le opere; non solo, ma per ampliare l'entità degli interventi, oltre i limiti consentiti dalle contingenti destinazioni finanziarie dello Stato, della Regione, degli Enti locali, giusta quanto meglio chiarito dal successivo art. 7.

APP. 3 - Caratteristiche delle opere

Questo articolo è stato concepito allo scopo principale di rendere adeguati alle "funzioni" quantitative ed economiche delle opere finanziate, le opere progettate.

Si è voluto evitare, in questo modo, e per quanto possibile, la impostazione di complessi scolastici superdimensionati rispetto alle attuali disponibilità finanziarie, sia per evitare sprechi, sia per disincentivare il ricorso ai cosiddetti stralci o lotti funzionali, che tanto cattivo risultato hanno dato in precedenza, sia sotto il profilo economico che strettamente funzionale.

Ciò vale soprattutto, in caso di nuovi insediamenti, per meglio definire l'entità della superficie dell'area da acquistare, che secondo questo articolo deve essere adeguata, nel rispetto delle norme tecniche previste nel D.M. 18.12.1975 del Ministero dei Lavori Pubblici, all'effettiva entità dell'opera ammessa a finanziamento; di modo che tanto la spesa per il suo acquisto che quella per la sua attrezzatura e sistemazione, ricadano entro limiti percentuali ammissibili in rapporto all'importo ammesso a finanziamento.

Va ricordato infatti che il Piano per l'edilizia scolastica - approvato dal Consiglio Regionale - definisce, oltre alle localizzazioni, tipo di edificio e numero di aule da realizzare, il costo economico dell'intervento individuato attraverso

Opportuni parametri, donde la necessità di contenere la spesa per acquisto area entro limiti corrispondenti a entità dell'intervento programmato.

L'articolo in esame non preclude, tuttavia, per i casi ritenuti necessari da parte degli Enti obbligati l'acquisto immediato di un'area di dimensioni maggiori di quella strettamente indispensabile per la realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento; la maggiore spesa di acquisto di attrezzature dovrà far carico però all'Ente obbligato, salvo il diritto per questi di ri-  
valersi dei fondi erariali dallo Stato o regionali, nel caso di ulteriori promesse di contributo a favore dello stesso edificio.

In questo stesso articolo vengono inoltre richiamate le norme tecniche cui devono uniformarsi i progetti di edifici scolastici di nuova impostazione, con l'indicazione dei casi di deroga alle stesse norme.

Vengono inoltre fissati i limiti massimi entro i quali devono essere contenute le spese complementari; (IVA, imprevisti, spese generali, ecc.), limiti individuati in base alle esperienze acquisite nel costo dell'attuazione di precedenti programmi di interventi per l'edilizia scolastica e più in generale sulla base della ricorrente corretta gestione di opere pubbliche.

Infine, in questo articolo vengono individuati, pressochè in termini definitivi i maggiori oneri che

potranno essere ammessi a contributo, per un'opera già finanziata.

Essi sono: aumento d'asta, revisione prezzi, riserve, purchè non riferite a maggiori opere non autorizzate o ad oneri imputabili a responsabilità dell'Ente obbligato.

Questa norma è stata introdotta nell'ottica del contenuto del successivo art.4, che demanda all'Ente obbligato, nella logica della legge regionale 23/6/74 n.16, ogni responsabilità nella progettazione ed esecuzione delle opere, risultando abolito ogni parere preventivo da parte di organi tecnici regionali.

Con questa norma infatti si è inteso stabilire la non disponibilità della Regione, anche in relazione all'obbligo del rispetto del piano di edilizia approvato, a finanziare maggiori oneri o maggiori costi non connessi a fatti oggettivi, ed in particolare: l'andamento dei costi di mercato, ovvero (riserve fatti ~~imprevedibili~~ imprevedibili).

Al collaudo che sarà effettuato da parte della Regione, dovrà risultare che l'opera eseguita è completa e fruirla in relazione alla natura ed entità di quella ammessa a finanziamento. I



ART. 4 - Procedure

Questo articolo tratta tre aspetti diversi che riguardano la realizzazione di un'opera:

- 1) le procedure per la progettazione, affidamento, conduzione e collaudo delle opere;
- 2) la scelta delle aree;
- 3) i criteri di accreditamento dei fondi.

Per quanto attiene al punto 1) l'articolo fa riferimento integrale alla legge regionale 23.3.1976 n° 16 essendo state ritenute idonee, anche per le opere di edilizia scolastica finanziate con la legge n° 412, le norme di quella legge regionale, già valide per le opere di edilizia scolastica a finanziamento regionale.

Si è fatto obbligo però di dichiarare, da parte del progettista che l'opera corrisponde alle norme tecniche di cui al richiamato D.M. 18.12.1975, e da parte dell'Ente appaltante che l'opera in approvazione corrisponde per tipo, entità ed importo a quella ammessa a finanziamento in base al piano regionale approvato.

Per quanto si riferisce al punto 2) si è fatto invece riferimento, così come voluto dalla legge 5.8.1975 n° 412 alle norme specifiche ivi contenute, con la sola modifica della composizione della commissione chiamata a determinare la idoneità delle aree prescelte, in caso di nuovi insediamenti.

Con riferimento infine al punto 3) l'articolo in esame prevede - nel solco delle indicazioni analoghe

contenute nella legge regionale n° 16/76 - l'anticipazione, a favore dell'Ente obbligato, nei modi previsti dalla stessa legge n° 16/76, di un terzo dell'importo dell'opera ammessa a finanziamento, quale fondo di gestione, per il pagamento rapido dei diritti maturati dai progettisti, imprese e a venti diritto in genere.

L'integrazione dello stesso fondo è prevista sulla base di rendiconti trimestrali, documentati con i titoli delle spese effettivamente sostenute.

Poichè la legge n° 412 prevede anticipazioni da parte dello Stato alle Regioni in misura del 5%, è stato previsto un apposito comma, l'impegno della Regione a concorrere, con fondi propri, alla formazione della suddetta anticipazione di un 1/3 dell'importo dei progetti, salvo recupero delle stesse somme da parte dello Stato, nelle forme previste dalla stessa legge n° 412.

ART. 5 - Norme surrogatorie

Trattasi di norme volute dalla legge n° 412, che tuttavia meritano di essere accettate anche per le opere finanziate dalla Regione, tenuto conto della importanza di tali opere e dell'estrema necessità di poterne disporre con la massima urgenza.

Quanto sopra non disgiunto dalla necessità che le opere siano realizzate entro giusti termini, per e

vitare di dover fronteggiare i maggiori oneri dovuti alla lievitazione dei prezzi di mercato.

Gli Uffici che subentreranno all'Ente obbligato inadempiente sono quelli dell'Assessorato ai LL.PP. in ispecie gli uffici del Genio Civile.

In questo articolo si precisa in particolare che gli oneri conseguenti al provvedimento di surrogazione sono a r carico dell'Ente nel caso di motivi riconducibili a negligenza o responsabilità dello stesso Ente.

#### ART.6 - Affidamento in concessione

Questo articolo tratta dell'affidamento delle opere in concessione ad Enti, Imprese o loro Consorzi, Co operative, così come sollecitato dalla legge dello Stato n.412, e ne disciplina l'attuazione.

In conformità a quanto prescritto dalla richiamata legge n.412, l'articolo in questione prevede per l'affidamento in concessione l'espletamento di apposito bando e precisa la composizione della commissione chiamata ad individuare l'offerta più vantaggiosa.

L'affidamento avviene mediante apposita convenzione così come precisato al precedente art.2.

E' impegno regionale favorire l'accesso delle piccole imprese consorziate e delle cooperative e consorzi nell'assunzione di concessione.

L'articolo disciplina anche i casi in cui l'affidamento delle opere in concessione viene richiesto da più Enti obbligati, demandando all'Assessorato ai LL. PP. il compito di individuare gli accorpamenti utili per ottenere le maggiori economie di scala, ed al Presidente della Giunta regionale di definire, con proprio decreto, a) l'Ente delegato a promulgare il bando b) la composizione della commissione della commissione giudicatrice delle offerte, c) ogni altra norma necessaria per il corretto svolgimento del bando stesso.

Intervento di chiarimenti

ART.7 - Interventi combinati

E' questo l'articolo più qualificante dell'intero disegno di legge in quanto ipotizza la capitalizzazione delle risorse che gli Enti delegati attualmente impiegano per l'affitto dei locali ad uso scolastico.

E' stato accertato infatti che nella Regione quasi tutti gli Enti obbligati sostengono rilevanti spese per l'affitto di locali privati, per consentire il funzionamento delle scuole.

Si tratta in genere di somme consolidate nei bilanci degli Enti delegati che non hanno bisogno di ulteriori particolari delegazioni per essere riproposte.

L'impegno di così rilevanti somme di danaro per l'uso di beni, che in genere non offrono adeguate garanzie sotto il profilo della funzionalità, e spesso anche della igienicità, risulta oggi non più accettabile, specie in un momento in cui la richiesta di strutture scolastiche diventa sempre più massiccia e qualificata.

E' parso opportuno quindi in questo testo legislativo inserire un articolo che consentisse agli Enti obbligati di realizzare programmi di edilizia scolastica, molto più ampi di quelli finanziati o finanziabili a breve termine dallo Stato o dalla Regione in conto capitale, impiegando le proprie risorse, attualmente destinate all'affitto di locali per uso scolastico, con il concorso di contributi.

In pratica, attraverso questa norma di legge gli Enti obbligati possono proporre alla Regione un proprio programma di opere di edilizia scolastica, -purchè contenuto nei limiti di fabbisogno indicati nel piano regionale approvato- con l'indicazione dell'entità delle proprie risorse messe a disposizione.

La Regione - esaminato il programma<sup>e</sup> relativo piano finanziario - può intervenire con proprio finanziamento a copertura della differenza di spesa tra il costo del programma proposto ed il concorso economico dello Ente.

Ovviamente tali programmi di interventi si inseriranno nel quadro della programmazione in attuazione dell'art.7 della legge regionale n.2 del 1974.

ART.8 - Delega

Ipotizza le deleghe dei poteri del Presidente della Giunta - per tutto quanto attiene l'attuazione della presente legge - a favore dell'Assessore regionale ai Lavori Pubblici.

*f. to Guffede*